

DELIBERA N. 212/24/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GRECCIO (RIETI) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTA la nota del 6 giugno 2024 (prot. n. 0158111) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Greccio (Rieti), a seguito della segnalazione dei Signori Alessio Fazi, candidato Sindaco e Serena Impeciati, Simone Camerini, Giammaria D'Angeli, candidati al Consiglio Comunale per Lista1 “Innovazione e Tradizione per Greccio” alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Greccio, relativamente alla *“attività di comunicazione effettuata direttamente dall'Ente e da alcuni amministratori nella duplice veste di rappresentanti dell'istituzione e di candidati alle prossime elezioni, in presumibile difformità, anche reiteratamente dopo il 25 aprile u.s., dalle norme e prescrizioni in materia elettorale”* e precisamente per:

- 1. l'organizzazione da parte dell'Ente (presumibile) e/o con il patrocinio dell'Ente in collaborazione con altri di un Festival di arti figurative, musica e dibattiti (anche politici nel programma originario) in concomitanza con il periodo di campagna elettorale, i cui appuntamenti per lo più sino ad oggi hanno coinciso “per casualità” con gli appuntamenti elettorali della Lista Candidata dell'attuale Sindaco (a rinnovo) e dell'attuale Resp. del Servizio di Vigilanza;*
- 2. le comunicazioni dei titolari di cariche pubbliche giacchè pubblicate su profili Facebook personali che recano la condivisione di attività e contenuti propri dell'Ente;*
- 3. l'organizzazione di eventi ed attività Istituzionali senza i previsti requisiti di indispensabilità e improrogabilità e/o partecipazione ad eventi pubblici (gemellaggi, eventi, convegni inaugurazioni) senza l'adozione della prescrizione di impersonalità e con relativa e successiva comunicazione fotografica “promozionale” per l'immagine degli amministratori-candidati anche condivisa su profili social privati o della compagine elettorale di “lista”, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9.*

Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato in data 4 giugno 2024 il procedimento attraverso la richiesta di chiarimenti e controdeduzioni, preso atto dell' *“immediato spontaneo e totale adeguamento”*, ha proposto, con la deliberazione n. 77/2024, l'archiviazione degli atti;

ESAMINATE le tre note contenenti le memorie difensive, pervenute tutte in data 5 giugno 2024, con le quali il Comune di Greccio, tramite il segretario comunale dott. Avv. Marco Matteocci, ha rappresentato che: *“sono state apportate delle correzioni sul sito internet del Comune di Greccio e sulla pagina facebook del Comune di Greccio; [si è proceduto] dalla pagina facebook del candidato Sindaco Emiliano Fabi [...] ad eliminare il riferimento al ruolo come Sindaco del Comune e il link alla pagina istituzionale del Comune [e] dalla pagina Facebook dell'Assessorato al Turismo del Comune di Greccio [...] ad eliminare ogni post in contrasto con la normativa sul divieto di comunicazione istituzionale”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali - la prima competizione in ordine cronologico a cui hanno fatto seguito le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali - per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2024), così come indicato negli orientamenti dell'Autorità (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-dicomunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, realizzata dal Comune di Greccio attraverso il suo sito *web* istituzionale e i profili *facebook* dell'Ente, del candidato

Sindaco Emiliano Fabi e dell'Assessorato al Turismo del Comune di Greccio, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

PRESO ATTO che il Comune di Greccio, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato “*correzioni sul sito internet [...] e sulla pagina facebook del Comune di Greccio, [l’eliminazione dei riferimenti e il link alla pagina istituzionale del Comune] dalla pagina facebook del candidato Sindaco Emiliano Fabi [e ogni post vietato] dalla pagina Facebook dell’Assessorato al Turismo del Comune di Greccio*”;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione delle attività di comunicazione in questione ed accertato l’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l’attività di rimozione in questione è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta immediatamente dopo la contestazione dell’avvenuta violazione e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi;

RITENUTO di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e di procedere all’archiviazione;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Greccio (Rieti) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba